



Giunta Regionale

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO DPH

**PIANO EXPORT SUD II
2021-2022**

Deliberazione Giunta Regionale n.

in coordinamento con il
**Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale
del Commercio ed del Turismo 2021 – 2022**
(L.266/87-Delib.Cipe 125/07)

CONVENZIONE

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

AGENZIA DI SVILUPPO

Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara



L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Pescara alla via Passolanciano n°75, nella sede della Regione Abruzzo, sono convenute le seguenti parti:

la Regione Abruzzo (C.F. n. 80003170661), Dipartimento Sviluppo Economico –Turismo DPH / Servizio _____, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, presso la sede della Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico e Turismo Via Passolanciano n. 75, Pescara (di seguito “Regione”);
e

Agenzia di Sviluppo -*Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara*-, legalmente rappresentata dal Dott. _____, _____ (di seguito “Agenzia di Sviluppo”)

PREMESSA

La legge regionale del 31 luglio 2018, n. 23 stabilisce che la Regione svolge attività promozionale all'estero autonomamente, ovvero tramite i soggetti individuati all'art. 119, tra i quali il Centro del commercio estero delle Camere di commercio o l'ICE Agenzia;

L'ICE Agenzia, in tema di attività di internazionalizzazione, in continuità con quanto già realizzato con il precedente Piano Export Sud (annualità dal 2018 al 2020), ha programmato ed avviato lo svolgimento della Quinta annualità del “PES 2”- (non prevista originariamente) approvata dal MISE e finanziata con i fondi PONIC 2014/2020 - i cui interventi di promozione e formazione, destinati prevalentemente alle PMI meridionali localizzate nelle Regioni meno sviluppate e nelle Regioni in transizione - tra cui Abruzzo, Molise e Sardegna – sono programmati con svolgimento entro il 31.12.2022;

Per le precedenti annualità del PES 2 svolte dal 2018 al 2021, in adesione al Piano di Coordinamento proposto da Agenzia di Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara (già “*Centro Estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo*”) la Regione ha sottoscritto apposita Convenzione con Agenzia di Sviluppo, per il coordinamento e l'attuazione delle attività di promozione e supporto alle imprese abruzzesi come programmate.

L'intensa e puntuale attività di coordinamento delle iniziative programmate e svolte nel corso delle precedenti annualità, hanno coinvolto ed interessato numerose imprese abruzzesi ed i positivi risultati ottenuti in tale esperienza, uniti alla previsione di poter offrire opportunità aggiuntive in tema di internazionalizzazione, inducono alla prosecuzione del programma proposto per la Quinta annualità da ICE-Agenzia con la medesima strategia, da svolgersi entro il 31.12.2022.



Il programma PES 2 per la Quinta annualità prevede in dettaglio le seguenti azioni:

- Attività di formazione rivolta ad operatori commerciali che intendono promuovere la vendita dei loro prodotti all'estero;
- Partecipazione delle imprese a fiere internazionali
- Attività di incoming di operatori esteri,
- Azioni sulle reti estere di intermediazione commerciale,
- Eventi di partenariato internazionale in Italia e all'estero in comparti strategici.
- E-commerce

A tal proposito, l'Agenzia di Sviluppo, ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il coordinamento nell'ambito della partecipazione delle aziende abruzzesi alla Quinta annualità del PES 2 sopradescritto, trasmettendo proposta di collaborazione al fine di agevolare e rafforzare ulteriormente la partecipazione delle aziende regionali al Piano per la suddetta annualità in svolgimento fino al 31.12.2022.

Le suddette attività, per l'importo complessivo di Euro 149.000,00, sono finanziate per Euro 49.000,00 con risorse di cui alla L.266/97 come previste nella Delibera Cipe 125/2007, e quindi dovranno essere sviluppate in modo da favorire lo sviluppo del settore commercio e turismo in una ottica di internazionalizzazione.

In questo senso la Regione Abruzzo considera strategica la partecipazione all'Esposizione Universale di Dubai 2020 quale vetrina internazionale e opportunità unica per la crescita del settore commercio e turismo ed intende darvi attuazione nell'ambito delle finalità previste nella Delibera Cipe 125/2007 in coordinamento con le attività programmate ai sensi della L.R. 31 luglio 2018, n. 23, che all'art.118, con riferimento al "*Piano Export Sud 2*" (denominato PES 2).

In data 21-10-2021 il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese, - Verbale n. 8/21- ha reso noto di "*approvare la proposta della regione Abruzzo di utilizzo delle risorse della premialità 2007 e 2008 per l'Expo Dubai 2020 purché la Regione presenti un progetto coerente con gli obiettivi dell'articolo 2 della Delibera CIPE 125/2007 e, pertanto, finalizzato a promuovere anche nei mercati esteri le imprese del territorio che operano nei settori del commercio e del turismo*".

Le suddette attività finanziate con il fondo della L.266/97, dovranno essere rendicontate al Mi.S.E. come previsto dalla richiamata Delib.Cipe 125/2007 con le modalità stabilite nel verbale 8/21.

Richiamata la D.G.R. N.del con la quale è stato disposto di:

- approvare e fare proprio il documento denominato "*Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del Commercio ed del Turismo 2021 – 2022*" per l'utilizzo delle risorse di cui alla L. 266_1997 art. 16 – Delibera CIPE 125/2007, premialità 2008
- prendere atto della proposta di coordinamento presentata da Agenzia di Sviluppo - Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara al fine di incentivare ed agevolare la partecipazione delle aziende abruzzesi alle azioni previste dalla Quinta annualità del Piano Export Sud 2 (PES 2) come descritta nella nota acquisita agli atti prot. n. RA 509142/21 del 22.10.2021
- approvare il presente schema di Convenzione tra la Regione Abruzzo e Agenzia di Sviluppo - Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara, che dettaglia le singole azioni che saranno messe in campo a favore delle imprese, negli anni 2021-2022;



-
- autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (DPH) a sottoscrivere la presente Convenzione, ai sensi dell'art 15 della L.241/90 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, tra le parti convenute si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2

Oggetto e durata della convenzione

1. La presente convenzione ha ad oggetto, la gestione delle azioni di supporto di cui necessitano le imprese abruzzesi per la realizzazione delle attività previste nel ***Piano export Sud 2***, programma di promozione all'estero delle aziende italiane e dei loro prodotti, elaborato dall'Istituto per il Commercio con l'Estero (ICE da ora in avanti) per la Quinta annualità e finanziato con le risorse del Programma Operativo Nazionale PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 in coordinamento con quanto previsto nel ***“Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del Commercio ed del Turismo 2021 – 2022”*** riferite all'evento Expò di Dubai 2020, finanziato con risorse di cui alla L. 266_1997 art. 16 – Delibera CIPE 125/2007, premialità 2008.
2. La Regione Abruzzo, per l'attuazione delle predette azioni, intende avvalersi, ai sensi dell'art 15 della L.241/90 e s.m.i. ed in forza della presente convenzione, dell'Agenzia di Sviluppo - *Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara*, (di seguito "Agenzia di Sviluppo") ai sensi dell'art. 119 della L.R. 31.07.2018, n. 23.
3. Il contenuto della presente convenzione è stato elaborato sulla base della proposta formulata dal Agenzia di Sviluppo, così come modificata ed integrata dai competenti uffici della Regione.
4. La presente convenzione riguarda le attività di cui alla quinta annualità del ***Piano export Sud 2 (PES 2)*** coordinate con quelle di cui al ***Progetto Strategico per lo Sviluppo Internazionale del Commercio ed del Turismo***, riferite alla annualità 2021-2022, e potrà essere prorogata, in presenza di nuove annualità del PES e/o di risorse aggiuntive riferite alla L.266/97, agli stessi patti e condizioni, con determinazione del Servizio competente attraverso apposito addendum alla presente convenzione.

Art 3

“Cabina di regia per l'Internazionalizzazione”

1. Per il coordinamento delle azioni di diffusione e promozione delle attività contenute nel PES II e più in generale delle strategie di internazionalizzazione della Regione Abruzzo è istituita per tutto il periodo di svolgimento delle attività, una “Cabina di regia per l'Internazionalizzazione”, composta da:
 - Dirigente del Servizio _____ – Regione Abruzzo



- Funzionario Responsabile dell'Ufficio Internazionalizzazione – Regione Abruzzo
- n. 2 Funzionari di Agenzia di Sviluppo

Art. 4

Compiti e funzioni di Agenzia di Sviluppo

1. Compete ad Agenzia di Sviluppo l'attuazione delle azioni descritte nella presente convenzione.
2. Agenzia di Sviluppo è tenuta ad operare seguendo le indicazioni fornite con il presente atto e manterrà costanti rapporti con il Servizio Attrazione degli Investimenti e Internazionalizzazione – Ufficio Internazionalizzazione, Export e Promozione
3. Agenzia di Sviluppo, in attuazione degli impegni assunti con la presente convenzione e nell'ambito delle iniziative previste dal progetto, provvede a svolgere le seguenti attività:
 - Darà la più ampia diffusione alle imprese iscritte alle Camere di Commercio abruzzesi delle varie iniziative che si susseguiranno nel corso della Quinta annualità PES come le iniziative stesse saranno via via comunicate da ICE Agenzia alla Regione Abruzzo;
 - Presterà attività di supporto alle imprese che intenderanno aderire alle iniziative proposte, sia nella fase di adesione, sia nelle fasi successive di partecipazione e svolgimento, attraverso forme e coinvolgimento che saranno ritenuti più opportuni al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Programma, che, va ricordato, sono la promozione all'estero delle aziende italiane (e abruzzesi in questo caso di specie) e dei loro prodotti;
 - Trasmetterà alla Regione Abruzzo tutta la documentazione elencata al successivo art. 6 nel rispetto delle scadenze ivi previste, nonché ogni altro documento che si renderà necessario, anche successivamente, se richiesto dalla Regione;
 - Conserverà ed archiverà per 5 anni tutta la documentazione in originale relativa alle attività finanziate, comprese le relative spese, onde permettere alla Regione Abruzzo e alle autorità competenti di effettuare controlli e verifiche;
 - Predisporrà ed invierà alla Regione la documentazione amministrativa e contabile per la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
4. In aderenza al dettato legislativo sul principio della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., Agenzia di Sviluppo indicherà alla Regione il numero di conto corrente dedicato sul quale erogare il contributo concesso, nonché i nominativi dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità della spesa.



Art.5

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione Abruzzo sovrintende alla regolare attuazione delle azioni previste nel Programma PES 2 - I compiti che permangono in capo alla Regione Abruzzo, a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:
 - a. la verifica della rispondenza delle attività realizzate da Agenzia di Sviluppo rispetto al progetto esecutivo;
 - b. la ricezione e la verifica della documentazione necessaria per i trasferimenti;
 - c. la eventuale ridefinizione del cronoprogramma, in accordo con Agenzia di Sviluppo qualora si accerti l'impossibilità di realizzare le singole attività nelle date programmate;
 - d. la verifica sull'adempimento di quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 6

Costi

1. Le attività da realizzare prevedono un costo complessivo pari a € 149.000,00, incluso IVA ed ogni altro onere necessario che sarà finanziato per € 100.000,00 con fondi regionali e per € 49.000,00 con la Premialità Mi.S.E del 2008. La somma complessiva è destinata alle azioni di seguito specificate:
 - A) Spese per azioni promozionali, € 131.000,00 che Agenzia di Sviluppo mette a disposizione delle ditte che intenderanno partecipare alle azioni della Quinta annualità del PES 2 e per spese diverse rispetto a quelle da quest'ultimo previste e finanziate. In particolare, Agenzia di Sviluppo potrà destinare le somme messe a disposizione della Regione Abruzzo per:
 - Servizi di interpretariato generale
 - Servizi di spedizione campionario ove necessario (saranno stabiliti limiti di peso dei campionari per ogni singola manifestazione)
 - Costi di trasferimento a/r per operatori per eventi da tenersi in Italia
 - Eventuali attività di follow up: spedizione campionatura a conclusione dell'attività o analisi di mercato (se consentito da disponibilità finanziaria)
 - Eventuali attività di ricerca partners con matchmaking e creazione di agende personalizzate di appuntamenti da svolgere in sede di manifestazione;
 - Organizzazione di workshop ed iniziative "fuori salone" dedicati alle eccellenze abruzzesi e riservati ad operatori internazionali.
 - Selezione di figure professionali esperte in ambito commerciale internazionale residenti nel Paese ospitante le manifestazioni di riferimento, con lo scopo di rappresentare le imprese abruzzesi ammesse nel caso in cui siano impossibilitate ad essere presenti in loco
 - B) Spese Organizzative di Coordinamento €18.000,00 relative:
 - alle spese per coordinamento, organizzazione e gestione delle attività, ivi comprese le spese di funzionamento ufficio,
 - alle spese di assistenza ed affiancamento all'estero di un delegato di Agenzia di Sviluppo, nell'ambito di missioni e fiere internazionali (dette spese dovranno essere debitamente ed accuratamente dettagliate da Agenzia di Sviluppo per la loro regolarità, nel rispetto della



normativa vigenti previste dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla scelta del contraente, al fine di dimostrare il reperimento sul mercato dell'offerta economica più vantaggiosa).

Art. 7

Attività e distribuzione delle risorse

1. Per quanto attiene in particolare alla assegnazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione Abruzzo per le attività promozionali di internazionalizzazione delle imprese abruzzesi, Agenzia di Sviluppo seguirà una serie di criteri che di seguito si vanno a specificare:
 - Il contributo sarà assegnato ad un numero di aziende compatibile con la disponibilità in bilancio, con priorità accordata all'ordine cronologico di arrivo delle adesioni (fino ad un massimo di 25 aziende aderenti per iniziativa). Al fine di erogare il contributo sarà richiesto alle aziende ammesse all'iniziativa l'invio ad Agenzia di Sviluppo di una apposita modulistica da spedire a mezzo posta elettronica certificata (pec).
 - Alle imprese assegnatarie del contributo verranno corrisposti servizi complementari nei limiti della disponibilità di risorse destinate ad ogni macro tipologia di attività, con la precisazione che eventuali economie potranno essere impegnate nei successivi eventi e previsti nel programma della quarta annualità.
2. La risorsa complessiva di € 131.000,00 come sopra specificata, sarà oggetto di ulteriore distinzione in base alle azioni previste nel Piano e saranno ripartite nel modo seguente:
 - FIERE: servizio di interpretariato generale/ spedizione campionario / eventuali attività di follow up: invio di campionatura post evento o analisi di mercato (qualora ci fosse disponibilità in bilancio), /attività di ricerca partners con matchmaking e creazione di agende personalizzate /organizzazione di workshop ed iniziative "fuori salone" dedicati alle eccellenze abruzzesi e riservati ad operatori internazionali / selezione di figure professionali esperte residenti nel Paese ospitante le manifestazioni di riferimento, a rappresentanza di imprese abruzzesi impossibilitate a varcare i confini territoriali per motivi sanitari: fino all'importo massimo di € 68.500,00;
 - INCOMING E FORMAZIONE: servizi di interpretariato generale / costi di trasferimento a/r per operatori per eventi da tenersi in Italia / eventuali attività di follow up / invio di campionatura post evento o analisi di mercato: fino all'importo massimo di Euro 17.000,00;
 - MISSIONI E WORKSHOP ALL'ESTERO/EVENTI DI PARTENARIATO: servizi di interpretariato generale / spedizione campionario, costi di trasferimento a/r per operatori per eventi da tenersi in Italia: fino all'importo massimo di e 45.500,00;
 - Eventuali economie che si verificheranno su un'azione, saranno riassorbite da un'altra, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi e fino ad uno scostamento massimo del 20%
3. Tutte le predette spese sostenute dalle imprese o per loro conto dovranno essere debitamente ed accuratamente dettagliate e rendicontate da Agenzia di Sviluppo per la loro regolarità e liquidazione. In caso contrario, la Regione non procederà a riconoscere la regolarità ed ammissibilità della spesa e come tale non procederà all'eventuale rimborso della spesa anticipata dall'impresa o da Agenzia di Sviluppo.



Art.8

Conservazione della documentazione

1. Tutta la documentazione relativa, in originale, deve essere custodita presso la sede del Centro Estero, onde permettere alla Regione Abruzzo di effettuare eventuali controlli e verifiche per 5 (cinque) anni.
2. I documenti sono conservati in originale o in copia conforme autenticata. I documenti per i quali è stata predisposta un'archiviazione in formato elettronico devono essere conformi a norme di sicurezza riconosciute, atte a garantire che i documenti rispettino le prescrizioni giuridiche vigenti in materia e siano affidabili ai fini del controllo.

Art.9

Erogazione del finanziamento e rendicontazione

1. La complessiva somma di € 149.000,00 per l'attuazione delle azioni previste dalla Quinta annualità del PES 2 - 2022 verrà trasferita ad Agenzia di Sviluppo secondo le seguenti modalità:
 - una prima quota di € 49.000,00, sarà erogata ad Agenzia di Sviluppo a titolo di acconto, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
 - una seconda quota di € 70.000,00, sarà erogata ad Agenzia di Sviluppo, all'avvio delle iniziative riferite alla Quinta annualità;
2. il saldo di € 30.000,00 ad avvenuta conclusione di tutte le attività, previa presentazione di apposita relazione finale sulla realizzazione di quanto previsto e tutti i giustificativi (fatture quietanzate etc.) delle spese e dei pagamenti effettuati in copia conforme relativi all'importo totale del progetto,
3. L'erogazione del saldo, sarà effettuata dal competente Servizio, a completamento delle attività, previa acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (*Documento Unico di Regolarità Contabile*) relativo alla regolarità contabile dell'Agenzia di Sviluppo con gli enti assicurativi e previdenziali.

Art.10

Varianti

1. E' data facoltà ad Agenzia di Sviluppo, laddove se ne presentasse l'esigenza per assicurare sia l'ottimale raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia il rigoroso rispetto delle norme sulla sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria in corso, di apportare lievi modifiche al cronoprogramma, previa comunicazione alla Regione.
2. In caso di varianti più sostanziali Agenzia di Sviluppo provvederà ad aggiornare il progetto esecutivo e relativo cronoprogramma e a trasmetterlo alla Regione unitamente alla richiesta di modifica. La Regione, nella persona del dirigente pro tempore, approverà il progetto esecutivo rimodulato entro 20 giorni dalla richiesta.



3. Qualora la riprogrammazione presentata risultasse inadeguata o insufficiente, o, in ogni caso non corrisponda agli obiettivi della presente convenzione e alle esigenze della Regione stessa, Agenzia di Sviluppo dovrà conformarsi alle indicazioni formulate. Resta inteso che ogni riprogrammazione sarà approvata a costi invariati.

Art.11

Realizzazione del progetto

1. La presente Convenzione prevede, come detto, un'attività di supporto per le azioni del PES 2 elaborato da ICE Agenzia relativamente alla Quinta annualità, che, in base allo stesso programma predisposto da ICE, si svolgeranno entro il 31.12.2022, salvo slittamenti o proroghe non prevedibili al momento della sottoscrizione. Resta inteso che tale termine è da prendere in considerazione quale termine per la realizzazione delle azioni a cui possono prendere parte le imprese nell'ambito della detta annualità e che, pertanto, l'attività di Agenzia di Sviluppo dovrà proseguire fino alla rendicontazione di tutte le attività poste in essere dai privati. Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente convenzione potrà essere utilizzato dalla Regione secondo i propri fini istituzionali, nonché da Agenzia di Sviluppo per i fini consentiti.

Art.12

Controlli

1. La Regione Abruzzo si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, verifiche relative al corretto utilizzo della somma cofinanziata, della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, degli adempimenti stabiliti nella presente Convenzione nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente e, qualora Agenzia di Sviluppo venga meno ai propri doveri ed obblighi, di intervenire con le sanzioni prescritte nel citato Avviso.
2. Agenzia di Sviluppo ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi.

Art. 13

Revoche e sanzioni

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi la presenza di inadempienze da parte di Agenzia di Sviluppo nella esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo provvede alla risoluzione per inadempimento ed al conseguente recupero delle somme indebitamente introitate da Agenzia di Sviluppo stessa.
2. Il procedimento di revoca avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Decorso trenta giorni dal termine indicato nella comunicazione del provvedimento di revoca, qualora Agenzia di Sviluppo non abbia restituito quanto dovuto, la Regione Abruzzo disporrà il recupero coattivo delle somme percepite, con aggravio di spese, interessi di mora e oneri accessori conseguenziali.



Art.14

Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
2. L’unità organizzativa titolare del procedimento amministrativo è la REGIONE ABRUZZO Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, Servizio Attrazione degli Investimenti e Internazionalizzazione – *Via Passolanciano, 75* 65124 Pescara; Responsabile del trattamento è il Dirigente pro-tempore del Servizio Attrazione degli Investimenti e Internazionalizzazione-DPH008.

Art.15

Controversie

1. Per eventuali controversie inerenti alla presente Convenzione, resta inteso tra le parti la competenza del foro di L’Aquila, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art.16

Pubblicità e informazione

1. Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle attività finanziate dalla Regione Abruzzo.

Art.17

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.

Pescara, lì _____

Letto confermato e sottoscritto

Il Dirigente / Direttore regionale

Dott. _____

Il Direttore di Agenzia di Sviluppo

Dott. _____